

Comunicato stampa

Data: 20 agosto 2015

Embargo: ---

La FINMA avvia un'indagine conoscitiva sull'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario

Parallelamente all'indagine conoscitiva del Dipartimento federale delle finanze sul progetto di ordinanza del Consiglio federale relativo alla LInFi (OInFi), l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA avvia un'indagine conoscitiva sul progetto di Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA). Il progetto di ordinanza contiene le disposizioni d'esecuzione concernenti l'obbligo di comunicazione per il commercio di valori mobiliari, l'obbligo di compensazione per i derivati e l'ambito della pubblicità e delle offerte pubbliche di acquisto. L'indagine conoscitiva si concluderà il 2 ottobre 2015.

In data 19 giugno 2015, il Parlamento svizzero ha approvato la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi). Tale legge conferisce alla FINMA la facoltà di emanare disposizioni d'esecuzione negli ambiti obbligo di comunicazione per il commercio di valori mobiliari, obbligo di compensazione per i derivati come pure pubblicità e offerte pubbliche di acquisto. Per adempiere tale mandato, la FINMA si avvale della nuova Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA), sottoposta a un'indagine conoscitiva che si concluderà il 2 ottobre 2015.

Obbligo di comunicazione per il commercio di valori mobiliari

L'obbligo di dichiarazione ai sensi della Legge sulle borse per i commercianti di valori mobiliari che effettuano operazioni con valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa svizzera viene disciplinato dalla LInFi per i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione. Il concetto di sede di negoziazione comprende ora, in conformità alla LInFi, sia le borse che i sistemi multilaterali di negoziazione. Nel progetto di ordinanza del Consiglio federale sulla LInFi (OInFi), l'obbligo di comunicazione attualmente vigente per i valori mobiliari viene esteso alle operazioni in strumenti finanziari. Sono ora soggetti all'obbligo di comunicazione anche gli strumenti finanziari i cui sottostanti sono valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera. L'obbligo di dichiarazione finora disciplinato dall'Ordinanza FINMA sulle borse (OBVM-FINMA) viene conseguentemente adeguato e trasposto nelle nuove ordinanze OInFi e OInFi-FINMA.

Nuove norme concernenti l'obbligo di compensazione nel commercio di derivati OTC

La LInFi disciplina *ex novo* il commercio di derivati. Nelle disposizioni d'esecuzione la FINMA stabilisce quali derivati non negoziati in una sede di negoziazione (derivati OTC) sono soggetti all'obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale. Essa assolve tale compito in linea di principio nel quadro dell'autorizzazione delle controparti centrali svizzere e del riconoscimento di quelle estere. La FINMA determina, in conformità agli standard internazionali riconosciuti, quali derivati saranno assoggettati, in futuro, all'obbligo di compensazione. Una condizione preliminare è che tali derivati possano essere compensati per il tramite di una controparte centrale.

Partecipazioni: obblighi di comunicazione distinti per proprietà e diritti di voto

Nell'ambito del diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto, l'OInFi-FINMA riprende principalmente le norme rilevanti sancite dall'Ordinanza FINMA sulle borse, snellendole, semplificandole, ed esprimendo con maggiore chiarezza il concetto di derivati su titoli di partecipazione. Viene inoltre ripreso dalla LInFi il vero aspetto innovativo: se il proprietario di una partecipazione ha delegato il libero esercizio dei diritti di voto, sono soggetti all'obbligo di comunicazione sia il proprietario sia la persona legittimata a esercitare i diritti di voto.

Contatto

Vinzenz Mathys, portavoce, tel. +41 (0)31 327 19 77, vinzenz.mathys@finma.ch